



## **Infostudio lavoro**

# **Assegno nucleo familiare: dal 1° aprile 2019 cambia la modalità di richiesta**

*Gentile Cliente,*

*l'Inps, con Circolare n. 45 del 22 marzo 2019, ha reso nota la nuova modalità di richiesta degli assegni per il nucleo familiare che avrà decorrenza dal prossimo 1° aprile. Le domande di assegno per il nucleo familiare (Anf) non potranno più essere presentate al datore di lavoro, ma seguiranno una procedura telematica da assolvere direttamente sul sito dell'Istituto.*

*Con questa nota, intendiamo offrire il quadro generale della questione, per consentire di trovare risposta alle domande più frequenti.*

*Certi di aver fatto cosa gradita, rimaniamo a disposizione per una consulenza dettagliata.*

## **Gli allegati da consultare:**

### **Gli Assegni per il Nucleo Familiare**

|  |          |
|--|----------|
| <i>Cosa sono e a chi spettano .....</i>  | <i>2</i> |
| <i>Ammontare dell'assegno .....</i>  | <i>2</i> |
| <i>Cosa cambia dal 1° aprile 2019.....</i>   | <i>2</i> |
| <i>Regime transitorio .....</i>  | <i>2</i> |
| <i>Le domande telematiche .....</i>  | <i>3</i> |
| <i>Presentazione della domanda per rapporti intercorsi con aziende cessate o fallite...3</i> |          |
| <i>Variazione della composizione del nucleo familiare .....</i>                              | <i>3</i> |
| <i>Consultazione delle domande.....</i>  | <i>4</i> |
| <i>Domande soggette ad autorizzazione preventiva .....</i>                                   | <i>4</i> |

**Le principali scadenze dal 1° al 5 Aprile 2019....** Errore. Il segnalibro non è definito.

## Gli Assegni per il Nucleo Familiare

### Cosa sono e a chi spettano

Gli Assegni per il nucleo Familiare (ANF) rappresentano un sostegno economico erogato dall'INPS, in favore delle famiglie dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente.

|  |
|--|
| L'assegno per il nucleo familiare spetta a:  |
| • lavoratori dipendenti privati;   |
| • lavoratori dipendenti agricoli;  |
| • lavoratori domestici e somministrati;  |
| • lavoratori iscritti alla Gestione Separata;  |
| • titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS; |
| • titolari di prestazioni previdenziali;   |
| • lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.   |

### Ammontare dell'assegno

L'importo dell'assegno è calcolato in base alla **tipologia del nucleo familiare**, del **numero dei componenti** e del **reddito complessivo** del nucleo. L'importo dell'assegno è pubblicato annualmente, tramite circolare INPS, in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell'anno seguente.

### Cosa cambia dal 1° aprile 2019

A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato **non agricolo devono essere presentate direttamente all'INPS, esclusivamente in modalità telematica.**



**OSSERVA** - Di conseguenza, le domande sinora presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16), a decorrere dal 1° aprile 2019, dovranno essere presentate esclusivamente all'INPS, con procedura telematica.

### Regime transitorio

Le domande già presentate con modello cartaceo al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello "ANF/DIP", relative al periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere ripresentate in modalità telematica, ma saranno gestite dai datori di lavoro sulla base delle istruzioni attualmente in vigore.

## Le domande telematiche

A partire dal 1° aprile 2019, a seguito di domanda telematica, l'Inps individuerà gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.



**OSSERVA** - L'utente potrà prendere visione dell'esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali all'interno della sezione dedicata "Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata; non sarà inviata una comunicazione di accettazione della pratica, l'Istituto, provvederà ad inviare esclusivamente eventuali provvedimenti di reiezione.

**A partire dal 1° aprile 2019** la domanda di assegno per il nucleo familiare dovrà essere presentata dal lavoratore all'INPS, esclusivamente in via telematica, mediante:

- |  |  |
|--|--|
| ✓ il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> , se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi); | ✓ Patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN dispositivo personale. |
|--|--|

La domanda di Assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello "ANF/DIP" (SR16) cartaceo come attualmente previsto.

## Presentazione della domanda per rapporti intercorsi con aziende cessate o fallite

Nel caso sorgesse la necessità di presentare delle domande per il riconoscimento di ANF su aziende ormai cessate o fallite, il lavoratore potrà fare richiesta di pagamento diretto all'Istituto, posto il periodo prescrizione di cinque anni:

- ✓ tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell'Istituto al seguente percorso: "Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito" > "Funzione ANF Ditte cessate e Fallite";
- ✓ tramite Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
- ✓ tramite Patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

## Variazione della composizione del nucleo familiare

Nel caso in cui intervengano variazioni nella composizione del nucleo familiare, il lavoratore avrà l'obbligo di presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo interessato, al fine di vedersi riconoscere il nuovo importo. In assenza di presentazione della domanda telematica non sarà possibile adeguare gli importi.

## Consultazione delle domande

Dal 1° aprile 2019 sarà messa a disposizione, sul sito dell'INPS, una utility presente sul cassetto previdenziale delle aziende, in cui il datore di lavoro avrà la possibilità di consultare gli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall'Istituto.



Il datore di lavoro dovrà poi calcolare l'importo effettivamente spettante, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall'Istituto.

## Domande soggette ad autorizzazione preventiva

Per le casistiche particolari per cui è attualmente richiesta l'autorizzazione preventiva da parte dell'Istituto, sarà necessario continuare a presentare la domanda di autorizzazione tramite procedura telematica "Autorizzazione ANF", unitamente alla documentazione da allegare per definire il diritto alla prestazione stessa.

In caso di accoglimento, a decorrere dal 1° aprile 2019, non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione, come finora previsto, ma si procederà alla successiva trasmissione della domanda di erogazione degli assegni familiari, secondo le modalità operative in vigore dal 1° aprile 2019.

L'Istituto invierà una comunicazione al richiedente esclusivamente nei casi di reiezione.

| L'autorizzazione agli assegni al nucleo familiare deve essere richiesta nei seguenti casi:   |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>figli ed equiparati di coniugi/parte di unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti da unione civile, o in stato di abbandono;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>figli propri o del coniuge/parte di unione civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>nipoti in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a);</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>familiari maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>minori in accasamento etero-familiare;</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all'estero;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.</li> </ul> |

Lo studio Passarelli è a disposizione per ogni chiarimento e/o delucidazione